

DMA Lucera S.r.l.

DMA Lucera S.r.l. | Largo Augusto, 3 | 20122 Milano

PROT: DMA20231221-O-139 del 21 dicembre 2023

Spett.le
Ministero della Cultura
Soprintendenza Speciale per il PNRR
Via di San Michele, 22
00153 Roma
PEC ss-pnrr@pec.cultura.gov.it

Spett.le
Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica
Direzione Generale Valutazioni Ambientali
Divisione V – Procedure di valutazione VIA e VAS
Via Cristoforo Colombo, 44
00147 Roma
PEC va@pec.mite.gov.it

Spett.le
Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica
Commissione tecnica PNRR-PNIEC
PEC COMPNIEC@PEC.mite.gov.it

Milano, 21 dicembre 2023

Oggetto: [ID 8072] Progetto per realizzazione di un impianto eolico composto da n. 5 aerogeneratori di potenza 6,8 MW ciascuno, per una potenza complessiva di 34 MW, e delle relative opere di connessione alla RTN, da realizzarsi nel Comune di Castelfranco in Miscano (BN) e Ariano Irpino (AV) – Nota di Riscontro alla Comunicazione del Ministero della Cultura Soprintendenza Speciale per il PNRR con prot. numero MIC|MIC_SS-PNRR|20/12/2023|0029073-P del 20/12/2023, pervenuta a mezzo pec.

La presente viene redatta in riscontro alla Nota del Ministero della Cultura Soprintendenza Speciale per il PNRR con prot. numero MIC|MIC_SS-PNRR|20/12/2023|0029073-P del 20/12/2023, pervenuta a mezzo pec; le risposte sono formulate con riferimento puntuale ai contenuti della suddetta nota rimandando a documentazione specifica, laddove se ne è ravvisata la necessità.

“Si evidenzia, a tale proposito, che codesta Società proponente DMA Lucera s.r.l., con la suddetta nota prot. n. 74 del 19/09/2022, ha comunicato l’interferenza del progetto con la fascia di rispetto di 150 m di un corso d’acqua, ex art. 142, co. 1 lett. c) (seppure affermi poi di risolvere tale

interferenza tramite la modalità in TOC), e una pur temporanea interferenza con territori gravati da usi civici (" ... E' però presente un'interferenza al F.20 p.lla 128, gravata da uso civico, per la realizzazione di un adeguamento stradale necessario al trasporto turbine che di fatto occuperebbe temporaneamente poco più di 120 mq di un'area parcheggio Comunale.") ed evidenziato, nella tavola "CARTA DI CENTRI ABITATI E BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI NELL'AREA CONTERMINE", la presenza nell'AVI di aree vincolate ai sensi della Parte II e III del D. Lgs 42/2004.

Riscontro:

In merito alle interferenze rispetto alle sopra menzionate aree vincolate si ribadisce che, per quanto riguarda la fascia di rispetto di 150 m di un corso d'acqua, ex art. 142, co. 1 lett. c) con la quale interferisce un tratto del cavidotto MT di collegamento dell'aerogeneratore BCN05, l'utilizzo della modalità di posa in opera con TOC elimina l'interferenza con il bene vincolato; inoltre essendo il cavidotto MT completamente interrato, risulta essere escluso dall'autorizzazione paesaggistica secondo l'allegato A del DPR n°31/2017. Al punto 15 di tale allegato si legge, infatti, che: *"fatte salve le disposizioni di tutela dei beni archeologici nonché le eventuali specifiche prescrizioni paesaggistiche relative alle aree di interesse archeologico di cui all'art. 149, comma 1, lettera m) del Codice, la realizzazione e manutenzione di interventi nel sottosuolo che non comportino la modifica permanente della morfologia del terreno e che non incidano sugli assetti vegetazionali, quali: volumi completamente interrati senza opere in soprasuolo; condotte forzate e reti irrigue, pozzi ed opere di presa e prelievo da falda senza manufatti emergenti in soprasuolo; impianti geotermici al servizio di singoli edifici; serbatoi, cisterne e manufatti consimili nel sottosuolo; tratti di canalizzazioni, tubazioni o cavi interrati per le reti di distribuzione locale di servizi di pubblico interesse o di fognatura senza realizzazione di nuovi manufatti emergenti in soprasuolo o dal piano di campagna; l'allaccio alle infrastrutture a rete. Nei casi sopraelencati è consentita la realizzazione di pozzetti a raso emergenti dal suolo non oltre i 40 cm;"*

In riferimento, invece, alla temporanea interferenza con la particella 128 al F.20, gravata da uso civico, per la realizzazione di un adeguamento stradale necessario al trasporto turbine che di fatto occuperebbe temporaneamente poco più di 120 mq, si evidenzia che progettualmente non sono previste opere infrastrutturali ma solamente eventuali adeguamenti del fondo stradale per consentire agevolmente il transito temporaneo dei trasporti eccezionali. E comunque, su detta particella persiste attualmente un'area di parcheggio completamente asfaltata a servizio dell'adiacente campo sportivo del Comune di Castelfranco in Miscano, pertanto hanno già irreversibilmente perso la conformazione fisica o la destinazione funzionale di terreni agrari, ovvero boschivi o pascolivi.

Nello specifico:

- 1. l'aerogeneratore BCN01 si attesta a poca distanza rispetto al centro storico di Castelfranco in Miscano;*

Riscontro:

in merito alla distanza dell'aerogeneratore BCN01, si chiede di prendere visione dell'integrazione volontaria trasmessa dalla Scrivente Società presso Codesti Spettabili Enti in indirizzo in data 19 dicembre 2023 con nota prot.n. DMA20231218-O-136 del 18/12/2023, nella quale, si richiede la rettifica del parere n. 144 del 20 aprile 2023 rilasciato dalla Commissione Tecnica PNRR-PNIEC, apportando delle modifiche progettuali in riduzione, tra la quali in particolare riducendo l'altezza totale dell'aerogeneratore BCN01 rispettando così le distanze indicate dal DM 10 settembre 2010

“Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili” all’art. 5.3 misure di mitigazione lettera b) minima distanza di ciascun aerogeneratore dai centri abitati individuati dagli strumenti urbanistici vigenti non inferiore a 6 volte l'altezza massima dell'aerogeneratore.

2. *all'interno dell'AVI si colloca un reticolo di corsi d'acqua vincolati (e non riportati all'interno della suddetta tavola) ex art. 142 co 1 lett c), di cui uno si attesta a brevissima distanza rispetto all'aerogeneratore BCN05, e comunque a breve distanza rispetto a tutti gli altri aerogeneratori;*

Riscontro:

Il reticolo dei *corsi d'acqua vincolati* è stato graficamente rappresentato nella tavola depositata con l'istanza di Valutazione di Impatto Ambientale e nominata “DS252-PA02-D_Sistema Vincolistico Paesaggistico”; nella tavola “AS252-SIA04-D_CARTA DEI CENTRI ABITATI E BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI NELL'AREA CONTERMINE” è stato effettuato il censimento dei beni tutelati ai sensi della PARTE II (ART10 e 11) del Codice che sono stati inseriti nella Cartografia allegata. Si è preferito non elaborare un unico elaborato per rendere la lettura più fruibile e chiara, evitando di generare un elaborato poco comprensibile. La lettura congiunta delle due tavole consente puntualmente di valutare tutti i vincoli PARTE II e III del Dlgs 42/2004 dell'AVI. Pertanto, quanto affermato dal Ministero della Cultura risulta essere, a parere della Scrivente, pretestuoso e privo di ogni fondamento. E non per ultimo, si tiene a ribadire che le medesime considerazioni inerenti alle due tavole fornite, erano già presenti nella nota di riscontro alla richiesta di integrazioni del Ministero della Cultura, con Prot. n. DMA20220919-O-074 del 19 settembre 2022 e pubblicate sul sito del Ministero dell'Ambiente e Sicurezza Energetica in data 26/09/2022 prot. MiTE-2022-0114145. A distanza di oltre un anno il Ministero della Cultura persiste in tale richiesta ampiamente chiarita e riscontrata dalla Scrivente.

In riferimento all'affermazione del Ministero della Cultura riguardo l'aerogeneratore BCN05 che si attesta ad una breve distanza rispetto ad un corso d'acqua vincolato, si precisa che tale aerogeneratore, oltre ad essere ubicato ampiamente al di fuori del buffer di rispetto dei 150 metri, si trova a circa 450 metri dallo stesso; si contesta pertanto anche la successiva affermazione riguardante gli aerogeneratori che si attestano a distanze maggiori rispetto ai corsi d'acqua vincolati.

3. *parte del cavidotto a 150 kV di collegamento tra la stazione condivisa di trasformazione utente 30/150 kV e la Stazione 150/380 kV di Ariano Irpino (AV) e la Stazione stessa (che non sono oggetto della presente procedura poiché già autorizzati), tutti collocati nel comune di Ariano Irpino (AV), si trovano all'interno di un'area vincolata ex art. 136 del D. Lgs 42/2004, tramite DM del 31/07/2013 recante “Dichiarazione di notevole interesse pubblico delle aree denominate Piano del Nuzzo, Contrada S. Eleuterio, La Starza, La Sprinia e Serro Montefalco nel comune di Ariano Irpino (AV)” all'interno della quale si collocano le seguenti Masserie vincolate:*

- *Masseria La Sprinia;*
 - *Masseria S. Eleuterio;*
 - *Masseria Montefalco;*
 - *Masseria Chiuppo di Bruno*
- e le seguenti aree archeologiche vincolate:*
- *Area Archeologica Aequum Tuticum;*
 - *Insedimenti preistorici;*

4. *Il vincolo sopra citato prevede espressamente la realizzazione dei citati impianti e nega la possibilità di realizzarne altri, se non quelli antecedenti alla proposta di vincolo stesso;*

Riscontro:

In merito a questo argomento si ribadisce ulteriormente, come già ampiamente chiarito nella nota di riscontro del mese di settembre 2022, che le opere ricadenti nel territorio del Comune di Ariano Irpino in provincia di Avellino non sono oggetto di Valutazione di Impatto Ambientale nell'ambito del procedimento di cui si tratta (ID_VIP: 8072), in quanto tutte le predette opere sono state già autorizzate in favore di altri produttori e nello specifico: la stazione condivisa di trasformazione utente 30/150 kV, il cavidotto a 150 kV di collegamento della predetta stazione alla Stazione 150/380 kV di Ariano Irpino (AV), la Stazione 150/380 kV di Ariano Irpino (AV) che tra l'altro risulta essere già in fase di realizzazione da parte di Terna. **Non sono presenti altre opere o infrastrutture da valutare ed autorizzare nell'area del Comune di Ariano Irpino (AV), in quanto la presente proposta progettuale con ID 8072 utilizzerà per la connessione alla RTN le opere sopra menzionate e già autorizzate.**

5. la suddetta tavola evidenzia ulteriori emergenze architettoniche e archeologiche presenti all'interno dell'AVI, nonché altri centri storici relativi ai Comuni vicini, tutti ricadenti nell'AVI di indagine;

Riscontro:

La mera presenza nell'AVI di "ulteriori emergenze architettoniche e archeologiche presenti all'interno dell'AVI, nonché altri centri storici relativi ai Comuni vicini" non può addursi di per sé ad un motivo ostativo per la realizzazione della proposta progettuale. Si evidenzia a tal fine che è stato predisposto apposita relazione paesaggistica (cfr. "DS252-PA01-R_RELAZIONE PAESAGGISTICA") che analizza e contiene la valutazione quali-quantitativa degli impatti paesaggistici generati come da indicazioni metodologiche riportate nel DPCM 12/12/2005: dalle analisi esperite si evidenzia che in nessun caso sussistono situazioni di surclassamento, rispetto alle emergenze architettoniche e archeologiche e rispetto ai centri storici relativi ai Comuni vicini e che pertanto, l'intervento è da ritenersi paesaggisticamente compatibile.

6. nell'Avi, come sopra evidenziato, come da tavola sopra citata, non sono riportati puntualmente i territori vincolati ex art. 142 co. 1 lett c) "i fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna", g) "i territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento, come definiti dall'articolo 2, commi 2 e 6, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227, e h) "le aree assegnate alle università agrarie e le zone gravate da usi civici", seppure presenti (e le integrazioni successivamente inviate risultano lacunose e non completano assolutamente il quadro vincolistico).

Riscontro:

Si rimanda al riscontro del punto 2.

7. "Le integrazioni fornite a riscontro della nota prot. n. 23746 del 22/06/2022, inviata da questa Soprintendenza Speciale per il PNRR, risultano pertanto non pienamente rispondenti a quanto richiesto."

Riscontro:

La scrivente società ritiene che abbia ampiamente riscontrato a quanto richiesto dalla Soprintendenza Speciale per il PNRR, sin dalle prime integrazioni trasmesse in riscontro alla nota del Ministero della Cultura prot. MIC|MIC_DG-ABAP_SERV V n. 0023746-P del 22/06/2022, come per altro si è reso necessario ribadire nelle suesposte considerazioni; tale presupposta carenza, non condivisa, viene portata alla luce solamente dopo oltre un anno dalla trasmissione della documentazione di riscontro alle integrazioni, disattendendo tutti i tempi previsti dalla normativa in merito all'espressione del parere di competenza; tale atteggiamento non solo arreca un danno immotivato alla Società, ma altresì comporta un dispendio di tempo, volendo qui rammentare come l'installazione di impianti alimentati a fonte rinnovabile rappresenti oggi un obiettivo strategico, fondamentale al raggiungimento degli obiettivi Nazionali ed europei per la fuoriuscita dei combustibili fossili dalla generazione di energia elettrica.

“A tale proposito, vista la presenza di aree tutelate dalla Parte II e III del D. Lgs 42/2004 nei territori del Comune di Ariano Irpino, contermini all'impianto in esame, anche la Soprintendenza ABAP per le province di Salerno e Avellino è tenuta ad esprimere il proprio parere endoprocedimentale nell'ambito della procedura in esame.”

Riscontro:

Il decreto legge 24 febbraio 2023, n. 13, recante “Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 47 del 24 febbraio 2023, chiarisce in maniera inequivocabile che il Ministero della Cultura partecipa al procedimento autorizzatorio unico solo con riferimento a progetti, non soggetti a VIA, localizzati in aree sottoposte a tutela e non più nelle aree contermini. Infatti, in virtù delle disposizioni di cui ai commi 2 e 3, lett. b) dell'articolo 47 in esame **è stato abrogato ogni riferimento alle aree contermini nelle vigenti disposizioni di legge**. In base al citato comma 2 dell'articolo in esame, viene soppresso il comma 2 dell'articolo 30 del D.L. n. 77/2021, convertito dalla legge n. 108/2021, secondo il quale nel caso di autorizzazione di impianti contermini ad aree sottoposte a tutela paesaggistica, il Ministro della Cultura si esprimeva in Conferenza di servizi con parere obbligatorio ma non vincolante e decorso tale termine l'Autorità competente provvedeva sulla domanda. Per effetto delle modifiche apportate al comma 3-bis dell'articolo 12 del d.l.vo 387/2003, il Ministero della Cultura non partecipa più al procedimento unico in relazione ai progetti aventi ad oggetto impianti alimentati da fonti rinnovabili localizzati nelle aree contermini ai beni sottoposti a tutela.

“Si evidenzia, inoltre, a codesta Direzione Valutazioni Ambientali del MASE e alla stessa Società proponente che l'impianto, per le considerazioni di cui sopra, come da art. 20. co. 8 lett. c-quater) del D.lgs 199/2021 recante “Disciplina per l'individuazione di superfici e aree idonee per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili”, non si colloca in aree considerate idonee, poiché alcune delle suddette aree vincolate si collocano a meno di tre km dall'impianto in esame.”

Riscontro:

Per quanto riguarda il richiamo al D.lgs 199/2021 e in particolare all'art.20 va evidenziato innanzitutto che il citato decreto fornisce un elenco di aree idonee all'installazione degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili al solo fine di semplificare e accelerare i procedimenti

autorizzativi per gli impianti ricadenti in dette aree, per i quali, come è riportato all'art. 22 , valgono le seguenti disposizioni: " a) nei procedimenti di autorizzazione di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili su aree idonee, ivi inclusi quelli per l'adozione del provvedimento di valutazione di impatto ambientale, l'autorità competente in materia paesaggistica si esprime con parere obbligatorio non vincolante (...) b) i termini delle procedure di autorizzazione per impianti in aree idonee sono ridotti di un terzo." Si rammenta, che ai sensi del co. 7 del succitato art. 20 del D.Lgs. 199/2021 «Le aree non incluse tra le aree idonee non possono essere dichiarate non idonee all'installazione di impianti di produzione di energia rinnovabile, in sede di pianificazione territoriale ovvero nell'ambito di singoli procedimenti, in ragione della sola mancata inclusione nel novero delle aree idonee.».

Pertanto, l'ubicazione dell'impianto in area non considerata idonea ai sensi del D.Lgs. 199/2021, non rappresenta motivo di valutazione negativa.

"In conseguenza di quanto sopra, si evidenzia a codesta Autorità competente che la richiesta di integrazioni documentali di cui alla nota prot. n. 23746 del 22/06/2022 della Scrivente è stata solo parzialmente riscontrata e che, pertanto, l'istanza sarà valutata sulla base della documentazione e delle informazioni agli atti."

Riscontro:

La scrivente società ritiene che abbia ampiamente riscontrato a quanto richiesto dalla Soprintendenza Speciale per il PNRR, sin dalle prime integrazioni trasmesse in riscontro alla nota del Ministero della Cultura prot. MIC|MIC_DG-ABAP_SERV V n. 0023746-P del 22/06/2022, come per altro si è reso necessario come ribadire nelle suesposte considerazioni; tale presupposta carenza, non condivisa, viene portata alla luce solamente dopo oltre un anno dalla trasmissione della documentazione di riscontro alle integrazioni, disattendendo tutti i tempi previsti dalla normativa in merito all'espressione del parere di competenza; tale atteggiamento non solo arreca un danno immotivato alla Società, ma altresì comporta un dispendio di tempo, volendo qui rammentare come l'installazione di impianti alimentati a fonte rinnovabile rappresenti oggi un obiettivo strategico, fondamentale al raggiungimento degli obiettivi Nazionali ed europei per la fuoriuscita dei combustibili fossili dalla generazione di energia elettrica.

Alla luce delle su esposte considerazioni e chiarimenti dettagliati dai quali emerge che la documentazione fornita non risulta essere in alcun modo carente come, invece, sostenuto dalla Soprintendenza Speciale per il PNRR, si richiede a Codesta Spettabile Soprintendenza di analizzare il progetto anche a seguito di queste ulteriori delucidazioni e si sollecita la stessa alla celere definizione dell'iter di Valutazione di Impatto Ambientale del progetto descritto in oggetto, con l'espressione del proprio parere di competenza, tenendo conto delle tempistiche previste dall'art. 25 comma 2 bis D.Lgs. 152/2006, ormai ampiamente trascorse.

Cordiali Saluti



Dma Lucera S.r.l.